



Agenzia Regionale per l'Istruzione
la Formazione e il Lavoro

DECRETO N. 71

Del 04/05/2017

Identificativo Atto n. 77

DIREZIONE GENERALE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE E DELLA RELATIVA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ESAME CONGIUNTO RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E ALLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 è stata istituita l'«Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro» (di seguito denominata “Arifl”), quale componente tecnica del sistema regionale per l'attuazione delle politiche regionali integrate di istruzione, formazione e lavoro;

VISTI:

- la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3811 con la quale sono stati approvati il modello e l'articolazione organizzativa dell'Arifl;
- la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 1 e al relativo allegato A1, che individua ARIFL quale ente facente parte del Sistema Regionale (SIREG);
- la d.g.r. 18 aprile 2007, n. 4524 con cui è stato approvato il regolamento organizzativo Arifl;
- la d.g.r. 02 febbraio 2012 n. 2954 che approva le modifiche al regolamento per la programmazione, il bilancio, la contabilità e i contratti di Agenzia apportate con decreto Arifl n. 341 del 30 dicembre 2011;
- il decreto Arifl n. 827 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Regolamento del personale di Agenzia, modificato con decreto n. 966 del 28 dicembre 2007;
- il decreto Arifl n. 221 del 25 novembre 2016 “Approvazione del Piano delle Attività e del Bilancio di Previsione 2017-2019”;
- la d.g.r. 29 dicembre 2016 n. 6101 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al “Bilancio di Previsione 2017-2019”- Piano di Alienazione e Valorizzazione degli Immobili Regionali per l'anno 2017 – Programmi pluriennali delle Attività degli Enti e delle Società in house – Prospetti di Raccordo degli Enti dipendenti e delle Società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del Bilancio Regionale e degli Enti Dipendenti – Piano Studi e Ricerche 2017 - 2019”;

VISTA la d.g.r. 9 maggio 2016 n. 5129 - V provvedimento organizzativo - X legislatura che attribuisce al dott. Fulvio Matone l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro di cui alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22 disponendo che tale incarico avrà decorrenza dal 1 giugno 2016 e termine il 31 maggio 2019;

ATTESO che Arifl è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e contabile;

RICHIAMATA la vigente Convenzione Quadro tra la Giunta regionale e ARIFL, Raccolta Convenzioni e Contratti Regione Lombardia n. 19083/RCC del 29 dicembre 2015;

RICHIAMATA la L. n. 223 del 23 luglio 1991 e ss.mm.ii. “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 luglio 1991;

CONSIDERATO che gli artt. 4 e 24 della citata L. n. 223 del 23 luglio 1991 e ss.mm.ii. disciplinano, tra l’altro, le modalità di attivazione e gestione della procedura di licenziamento collettivo;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act) e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 settembre 2015;

CONSIDERATO che il citato D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, avendo riunito in un unico testo normativo la disciplina del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro e avendo disposto, tra l’altro, l’abrogazione di gran parte della normativa previgente, disciplina interamente la procedura relativa alle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015 con cui la Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’allegato C “Modalità per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento collettivo” con il quale ha confermato il ruolo di Arifl quale ufficio competente a gestire le procedure di competenza regionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed ai licenziamenti collettivi, che sono caratterizzate, nello specifico, dalle seguenti attività amministrative:

- ricevimento delle comunicazioni di apertura delle procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 c. 2 della L. n. 223 del 23 luglio 1991, nonché delle comunicazioni di esito della fase sindacale di cui all’art. 4 c. 6 della citata Legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia;
- convocazione delle parti in sede pubblica ed espletamento dell’esame congiunto sulle materie di cui all’art. 4 c. 5 della L. n. 223 del 23 luglio 1991, qualora la fase sindacale di cui all’art. 4 c. 5 della medesima Legge si concluda con un mancato accordo fra le parti;
- ricevimento delle domande di esame congiunto di cui all’art. 24 c. 2 del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, riferite ad interventi di cassa integrazione straordinaria riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia;
- convocazione delle parti in sede pubblica ed espletamento dell’esame congiunto di cui al c. 3

dell'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015;

CONSIDERATO inoltre che l'allegato C alla richiamata D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015 "Modalità per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento collettivo":

- ha disposto che, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, le procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento collettivo saranno gestite esclusivamente per via telematica, fatto salvo il periodo transitorio necessario al definitivo passaggio alla gestione della procedura interamente telematica;
- ha demandato ad Arifl l'adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle procedure di competenza regionale sopra descritte, nonché la relativa disciplina di dettaglio, ivi compresa la regolamentazione della fase transitoria di passaggio alla gestione interamente telematica delle procedure, e la pubblicazione sul sito istituzionale di ARIFL delle modalità di accesso al nuovo sistema informativo;

CONSIDERATO che Arifl ha sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza di cassa integrazione guadagni straordinaria e di licenziamento collettivo, successivamente denominato VertenzeOnLine, e che a decorrere da febbraio 2015 tale applicativo è utilizzato come modalità di gestione interna da parte di Arifl di tutte le pratiche di cassa integrazione guadagni straordinaria e di licenziamento collettivo inerenti alle relative procedure di competenza regionale;

CONSIDERATO altresì che, anche a seguito di quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015, nell'ambito dell'applicativo VertenzeOnLine sono state sviluppate specifiche funzionalità online per consentire agli utenti esterni di accedere in via sperimentale al sistema per la registrazione e gestione delle domande di esame congiunto CIGS, nonché delle comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo, e delle relative comunicazioni dell'esito della fase sindacale;

VISTO che Arifl, in forza di quanto stabilito dalla richiamata D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015, ha provveduto a disciplinare il passaggio ad una gestione interamente telematica delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ai licenziamenti collettivi di competenza regionale, attraverso l'adozione dei relativi atti regolamentari denominati "Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria" (All. A), e "Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative ai licenziamenti collettivi" (All. B);

DECRETA

1. di approvare l'allegato A al presente decreto "Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria";
2. di approvare l'allegato B al presente decreto "Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative ai licenziamenti collettivi";
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito internet di Arifl;
4. di procedere alla diffusione della suddetta regolamentazione alle istituzioni territoriali e alle associazioni di categoria del mondo produttivo, lavorativo e professionale.

Il Direttore Generale

FULVIO MATONE

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993"*

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Modalità di gestione delle procedure di Esame Congiunto relative alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

- L'intervento della CIGS è regolato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" e ss.mm.ii., in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act).
- Il D. Lgs. 148/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 settembre 2015 e in vigore dal 24 settembre 2015, ha riunito in un unico testo normativo la disciplina del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, disponendo tra l'altro l'abrogazione di gran parte della normativa previgente.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D. Lgs. 148/2015 l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS per la causale crisi aziendale o riorganizzazione, deve darne preventiva comunicazione, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La comunicazione deve contenere:
 - le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
 - l'entità e la durata prevedibile;
 - il numero dei lavoratori interessati.
- Nel caso in cui l'intervento riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, entro tre giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, l'impresa deve presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del D. Lgs. 148/2015, all'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (di seguito denominata "Arifl") quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015.
- Nel caso in cui l'intervento della CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la domanda di esame congiunto deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- In applicazione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, la D.G.R. 3343 del 01/04/2015 ha rideterminato le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, demandando ad Arifl l'adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all'indirizzo vertenzeonline.arifl.it oppure dal sito web di Arifl www.arifl.regione.lombardia.it
- **A decorrere dal 01/07/2017**, la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2, del D. Lgs. 148/2015, riferita ad interventi di CIGS riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, e tutta la ulteriore documentazione afferente la procedura, dovrà essere trasmessa ad Arifl tramite l'applicativo informatico VertenzeOnline.
- I soggetti di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 148/2015 (di seguito denominati "imprese") che intendano presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, dovranno pertanto accedere all'applicativo informatico VertenzeOnline, direttamente o per il tramite di soggetti da esse delegati o dell'associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all'inserimento per via telematica di una pratica CIGS.
- Arifl, successivamente al ricevimento della domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, tramite l'applicativo VertenzeOnline, provvederà a

convocare le parti in sede pubblica ai sensi dell'art. 24, c. 2 del citato Decreto per l'espletamento dell'esame congiunto.

- Qualora la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2 della L. 223/1991 venga presentata da un soggetto diverso dall'impresa (o suo delegato) o dall'associazione datoriale cui essa aderisce o conferisce mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnLine verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 5 del D. Lgs. 148/2015, l'intera procedura di consultazione attivata dalla domanda di esame congiunto deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi alla data di ricevimento da parte di Arifl della domanda stessa, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnLine della domanda di esame congiunto verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel Manuale Utente, accessibile dalla Home Page dell'applicativo VertenzeOnLine.

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Modalità di gestione delle procedure di Esame Congiunto relative ai Licenziamenti Collettivi

- La procedura di Licenziamento Collettivo è regolata dalla L. 223 del 23 luglio 1991 e ss.mm.ii. “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 1991.
- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano fare ricorso ad una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 24 cc. 1 e 2 della L. 223/1991, sono tenuti, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della citata Legge, a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza delle predette rappresentanze, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, c. 2 della L. 223/1991 deve contenere:
 - l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
 - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure alternative ai licenziamenti;
 - il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato;
 - i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
 - le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
- Nel caso in cui la procedura riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, copia della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui al citato art. 4 c. 2, deve essere trasmessa all’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (di seguito denominata “Arifl”) quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella D.G.R. 3343 del 01/04/2015.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L. 223/1991, le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori devono dare comunicazione scritta ad Arifl, quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, sul risultato della consultazione sindacale e sui motivi del suo eventuale esito negativo.
- Nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la comunicazione di apertura della procedura e la comunicazione di esito della fase sindacale sopra citate devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- In applicazione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, Regione Lombardia ha rideterminato con D.G.R. 3343 del 01/04/2015 le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di licenziamento collettivo, demandando ad Arifl l’adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all’indirizzo vertenzeonline.arifl.it oppure dal sito web di Arifl www.arifl.regione.lombardia.it
- **A decorrere dal 01/07/2017**, tutte le comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 c. 2 della L. 223/1991, e tutte le comunicazioni di esito della fase sindacale di cui al

successivo art. 4 c. 6 della citata Legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, nonché tutta la ulteriore documentazione afferente le procedure, dovranno essere trasmesse ad Arifl tramite l'applicativo VertenzeOnLine.

- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano trasmettere ad Arifl la comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 c. 2, nonché la comunicazione relativa all'esito della fase sindacale della stessa di cui all'art. 4 c. 6 della L. 223/1991, dovranno pertanto accedere all'applicativo informatico VertenzeOnLine, direttamente o per il tramite di soggetti da essi delegati o dell'associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all'inserimento per via telematica di una pratica di licenziamento collettivo.
- Per quanto riguarda la comunicazione di apertura della procedura di cui all'art. 4, c. 2 della L. 223/1991, la registrazione della pratica di licenziamento collettivo nell'applicativo VertenzeOnLine assolve l'obbligo di comunicazione ad Arifl della stessa di cui all'art. 4, c. 6, ma non assolve l'obbligo di dare comunicazione preventiva per iscritto alle parti sociali individuate al c. 2 dell'art. 4 circa l'intenzione di avviare la procedura; l'inserimento della pratica nell'applicativo VertenzeOnLine dovrà avvenire successivamente alla comunicazione di apertura della procedura alle rappresentanze aziendali e alle rispettive associazioni di categoria.
- Qualora la fase sindacale della procedura di cui all'art. 4 c. 5 della L. 223/1991 si concluda con esito negativo, Arifl, successivamente al ricevimento della comunicazione di esito negativo di cui all'art. 4 c. 6 della citata Legge tramite l'applicativo VertenzeOnLine, provvederà, ai sensi del successivo comma 7, a convocare le parti in sede pubblica per l'espletamento dell'esame congiunto sulle materie di cui al citato art. 4 c. 5.
- Qualora la comunicazione sul risultato della consultazione di cui all'art. 4, c. 6, L. 223/1991 venga trasmessa da un soggetto diverso dall'impresa o dal privato datore di lavoro non imprenditore (o loro delegati) o dall'associazione datoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnLine verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 4, c. 7 della L. 223/1991, l'esame congiunto in sede pubblica deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione di esito negativo della fase sindacale; ai sensi del successivo c. 8, il termine di 30 giorni è ridotto alla metà per le procedure riguardanti un numero di licenziamenti inferiori a 10.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnLine della comunicazione di esito della procedura verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel Manuale Utente, accessibile dalla Home Page dell'applicativo VertenzeOnLine.